



COMUNE DI GIOVINAZZO

Città Metropolitana di Bari

Prot. 7399

Ordinanza n. 21 del 4 MAG 2018

Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'emanazione di disposizioni tecniche in materia di vigilanza e controllo sui sistemi di evacuazione dei fumi rivenienti da attività produttive ad inquinamento scarsamente rilevante, appartenenti alla categoria degli esercizi commerciali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, friggitorie, ecc.) ed attività a queste assimilabili

IL SINDACO

preso atto della nota dell'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, in atti prot. n. 37483 del 09/02/2018, acquisita al protocollo generale di questo Comune al n. 3358 del 16/02/2018, con la quale, a seguito di diverse segnalazioni circa la presenza di odori, fumi molesti e fuliggine, rivenienti dagli impianti dei locali in cui si esercita l'attività di ristorazione, si segnala l'opportunità di regolamentare le emissioni in atmosfera dei fumi, con la previsione di disposizioni tecniche sui sistemi di evacuazione dei fumi rivenienti dalle attività produttive ad inquinamento scarsamente rilevante, appartenenti alla categoria degli esercizi commerciali del settore alimentare (ristoranti, pizzerie, friggitorie, ecc.) ed attività a queste assimilabili, a tutela della salute collettiva;

considerato che la problematica continua a persistere nonostante i diversi interventi effettuati dagli organi di controllo;

rilevato che l'esercizio delle citate attività produce emissioni in atmosfera anche odorigene comporta il ricorso all'adozione di tutti gli interventi prescritti dalle norme vigenti nella materia, per limitare l'impatto ambientale e garantire la tutela della salute pubblica;

tenuto conto che tali attività di ristorazione sono concentrate in varie zone del Comune di Giovinazzo arrecando, pertanto, conseguenze dannose alla salute pubblica e sull'ambiente;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

visto il D.Lgs. n. 152/2006;

visto l'art. 34 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito nella L. 22/12/2011, n. 214;

viste la Norma UNI 10339:2005, la Norma UNI 10169:2001, la Norma UNI-CIG 7129:2008 e la Norma UNI-EN 13779/2008;

visto l'art. 674 del Codice Penale;

visto l'art. 844 del Codice Civile;

vista la Legge n. 689/1981;

vista la Legge n. 241/1990;

visto il D.P.R. n. 380/2001;

ORDINA sul territorio comunale

1. che tutti i punti che determinano emissione scarsamente rilevante di vapori/fumi/odori di cottura, prodotti della combustione derivanti da operazioni di cottura e assimilabili, devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione fumi e vapori, canalizzati in canne fumarie con sbocco al tetto, costruite conformemente alle regole di buona tecnica e alla normativa vigente.

Negli esercizi esistenti e già autorizzati, i sistemi di abbattimento attraverso cappa aspirante con filtri a carbone attivo e ventola verso l'esterno possono essere mantenuti a condizione che non siano accertati e/o segnalati problemi di ordine igienico-sanitario. Deve essere sempre richiesta la certificazione di conformità dell'impianto di evacuazione fumi e vapori, rilasciata da un tecnico abilitato.

In ogni caso, entro tre anni dalla esecutività del presente provvedimento, tali esercizi dovranno adeguarsi alle specifiche di seguito indicate, ovvero prima, nel caso di cambio di titolarità dell'esercizio o di modifica, di qualunque natura, dell'attività.

Le piccole lavorazioni, tostiere, fornetti a microonde, macchine per il caffè e similari non necessitano di cappe.

Inoltre, i sistemi di ventilazione utilizzati nelle attività di ristorazione devono garantire la realizzazione ed il mantenimento delle condizioni di qualità e movimento dell'aria, come prescritto nella Norma UNI 10339:2005;

2. le cappe di aspirazione e le canne fumarie devono possedere le seguenti specifiche tecniche:

cappe di aspirazione

- cappa sui fuochi e comunque su tutte le attrezzature di cottura che producono fumi o vapori, debordante di un valore pari a $0,4 \times h$, dove per h si intende la distanza del bordo della cappa dal piano di cottura;
- cappa dotata di idonea sezione filtrante, facilmente estraibile, dimensionata per una velocità di attraversamento dell'aria non superiore a 2 m/s con alla base idoneo raccogliitore per i depositi grassi;
- velocità dell'aria a bordo cappa compresa fra 0,25 e 0,50 m/s;
- reintegro di adeguata quantità di aria esterna filtrata e, nel periodo invernale, trattata termicamente nella misura almeno dell'80% di quella estratta (rapporto da mantenersi costante per tutte le velocità di funzionamento degli impianti) con punto presa dell'aria esterna posizionata ad altezza non inferiore a 2,50 m dal piano di calpestio;
- comando unico di attivazione dell'impianto di estrazione e reintegro;
- gli impianti di cottura che utilizzano combustibili solidi devono essere dotati delle migliori tecnologie per l'abbattimento del particolato;

canne fumarie

- essere dimensionate in funzione della massima portata termica e della loro altezza in conformità alla normativa vigente;
- essere di materiale impermeabile, resistente alle temperature dei prodotti della combustione e

- alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica e di debole conduttività termica;
- essere collocate, se disposte nei muri esterni, entro tubi di materiale analogo o anche di cemento; l'intercapedine risultante fra canna e detto tubo deve essere in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore, ciò per evitare il raffreddamento della canna fumaria;
- avere andamento preferibilmente verticale rettilineo senza restringimenti;
- non accogliere lungo il proprio percorso altri scarichi di fumi o di aeriformi analoghi;
- avere nella parte inferiore un'apertura munita di chiusura a tenuta d'aria, con doppie pareti metalliche, per facile asportazione dei depositi degli incombusti, raccolta di condensa e ispezione del canale;
- essere poste a distanza superiore a 20 cm rispetto a strutture lignee o avere una controcanna in materiale incombustibile (classe 0), con intercapedine di almeno 3,00 cm;
- sfociare sul coperto, con esclusione di espulsione a parete, e quota al di sopra degli edifici circostanti nel raggio di 10 m, tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale;
- avere coibentazione termica che garantisca un aumento massimo della temperatura di 2° C, con l'impianto a regime, delle pareti esterne delle canne stesse o delle pareti interne o dei pavimenti dei vani su cui insistono;
- i camini devono possedere una sezione diretta di sbocco in atmosfera priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Le bocche (**comignoli**) dei camini devono possedere i requisiti tecnici di seguito indicati.

In ogni caso devono avere quota di sbocco sulle coperture ed anche essere posti a distanza non minore di 10,0 m da fabbricati limitrofi, abbaini e superfici finestrate.

Se la distanza, invece, è minore di 10,0 m in caso di coperture a tetto i camini devono avere quota di sbocco almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto su cui insistono ed anche, contemporaneamente, almeno 1,5 m superiore al colmo del tetto dell'edificio posto a distanza minore di 10,0 m.

Se invece si tratta di copertura piana la quota di sbocco dovrà essere almeno 0,50 m superiore alla quota di colmo del muretto d'attico ovvero alla quota di copertura, in assenza del muretto d'attico.

3. sia in caso di esigenze di adeguamento di comignoli che nel caso di nuove installazioni, **potranno essere consentite situazioni difformi o non contemplate dalle presenti disposizioni, solo in casi eccezionali, di seguito esplicitati, e per i quali non sia tecnicamente possibile, anche per ragioni di sicurezza, ottemperare a quanto stabilito nel presente provvedimento.**

A tal fine innanzi tutto dovrà essere dimostrato che l'immobile su cui si interviene sia privo di posizioni quali: intercapedini direttamente utilizzabili allo scopo, cavedi, cortili interni comunque utili a consentire l'installazione di camini/comignoli per raggiungere la copertura senza interferenze.

Dovrà, altresì, essere dimostrato che la conformazione del manufatto su cui si interviene e/o quelli posti nelle vicinanze rappresentano un ostacolo particolarmente rilevante ai fini di consentire il rispetto delle condizioni stabilite nella presente Ordinanza. [es. assenza di diritti su cavedi/cortili interni; prossimità di edifici di altezza molto maggiore e tale da rendere necessaria canna fumaria di altezza maggiore di 6m (misurata a partire dal piano di copertura ovvero dal colmo del tetto) in assenza di una posizione prossima di ancoraggio ecc.].

Potranno essere valutati casi eccezionali anche quelli nei quali, pur essendo tecnicamente possibile l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura, l'installazione di canne fumarie/comignoli con sbocco in copertura non sia possibile per motivi di contrasto architettonico e/o decoro che possono verificarsi in:

- centro storico o zone di interesse ambientale contraddistinte come zone urbanistiche come definite dal protocollo di Intesa;
- zone sottoposte a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

La verifica del soddisfacimento delle condizioni di cui al precedente punto 3 è eseguita dal Settore Gestione del Territorio, Servizio Assetto del Territorio del Comune di Giovinazzo, cui dovrà essere avanzata richiesta di nulla osta alla deroga.

Al fine di ottenere la **deroga** al presente provvedimento, dovrà essere presentata al Comune apposita istanza motivata e corredata almeno dalla seguente documentazione:

- relazione tecnica esplicativa, con indicazione di tipologia e caratteristiche delle apparecchiature da installare;
- planimetria della zona in scala 1:2000 o superiore se disponibile;
- pianta in scala 1:100 o 1:50 con indicazione delle apparecchiature installate;
- fotografie, sezioni e/o prospetti che evidenzino la posizione del terminale di uscita e degli elementi architettonici circostanti rilevanti;
- parere del condominio;
- parere dell'Autorità competente e/o dell'Ente delegato in caso di edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii. Parte II (Beni culturali) o Parte III (Beni paesaggistici).

Poiché il D.Lgs 152/06 non prevede alcuna deroga all'obbligo di immissione dei prodotti di combustione in canna fumaria, mentre per i vapori di cottura le norme UNI-CIG 7129/3, punto 4.1, e UNI-EN 13779/2008, punto A.2.3, se lo scarico a tetto non è possibile, consentono lo scarico diretto a parete secondo quanto previsto in UNI 7129/2, ai fini dell'ottenimento della deroga lo scarico di aria esausta dovrà essere in categoria EHA2 [EHA (*exhaust air*) = Aria esausta; EHA2 = Aria contenente impurità derivanti da attività umane come camere da pranzo, cucine per la preparazione di bevande calde, negozi, spazi di deposito in edifici destinati ad uffici, camere d'albergo, spogliatoi, dove sia consentito fumare] a distanza di almeno 8m dallo stabile vicino e almeno 2 m da un'apertura sulla stessa parete, il volume di scarico non dovrà superare 0,5 m³/s, la velocità dovrà essere almeno 5 m/s. Poiché l'aria estratta da cappe di aspirazione a servizio di cucine professionali è in categoria EHA4 (EHA4 = Aria contenente impurità e odori in concentrazione significativamente maggiore di quella permessa per l'aria interna di zone occupate da persone), dovranno essere previsti idonei sistemi di filtrazione e di abbattimento dei vapori e odori di cottura, con specifica certificazione di idoneità dell'impianto che faccia espresso riferimento alla categoria EHA assicurata, opportunamente mantenuti dal titolare dell'attività ovvero della società preposta per tale scopo, in perfette condizioni di funzionamento, tramite i necessari interventi di manutenzione periodica per i quali dovrà essere stipulato ed esibito specifico contratto manutentivo con soggetto specializzato, dal quale siano desumibili la tipologia degli interventi e le cadenze periodiche. Per quel che riguarda l'uso di combustibili per gli impianti di cottura i prodotti della loro combustione dovranno essere comunque immessi in canna fumaria e, pertanto, si suggerisce l'uso di impianti elettrici.

Resta ferma, comunque, l'applicazione dell'art. 674 C.P. e dell'art. 844 C.C. qualora sia determinato nocuo al vicinato nonostante l'impiego di sistemi di filtrazione ed abbattimento di vapori e odori di cottura, anche se certificati.

4. PROCEDURE

Sia nel caso di impiego di sistemi di evacuazione che pervengono in copertura, che nei casi nei quali sarà stato accertato il soddisfacimento delle condizioni che consentono la deroga (attraverso il rilascio del succitato nulla osta da parte del Servizio Assetto del Territorio), il proponente dovrà presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), immediatamente efficace, al Servizio Assetto del Territorio che eseguirà sulla medesima i necessari controlli.

Nei casi di richiesta di deroga, alla SCIA, dovrà essere allegato il nulla osta del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) della ASL/Bari.

5. CONTROLLI

La Polizia Locale fornirà supporto al Settore Gestione del Territorio. Si eseguiranno verifiche sul rispetto delle norme di specifica competenza istituzionale: il Regolamento Edilizio, le norme di cui al DPR 380/2001 vigenti nonché l'avvenuta presentazione della comunicazione al

settore gestione del Territorio delle attività ad inquinamento scarsamente rilevante, con applicazione delle conseguenti sanzioni, nonché la presente ordinanza.

In particolare, ove a seguito di controlli da parte dei soggetti preposti per legge, venga riscontrata l'assenza di contratto di manutenzione periodica, ciò dovrà essere segnalato all'ASL/Bari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) e Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) per la immediata adozione di provvedimenti di sospensione dell'attività.

Nel caso in cui l'emissione in atmosfera, sebbene proveniente da attività ad emissione scarsamente rilevante (e, quindi, non soggetta a specifica autorizzazione alle emissioni), sia considerata pericolosa per la salute pubblica a giudizio del Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) ASL/Bari (che potrà avvalersi del supporto tecnico-scientifico di ARPA Puglia), il SISP medesimo applicherà le sanzioni di cui all'art. 279 del D.Lgs. n. 152/2006 ed informerà il Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN) ASL/Bari. Quest'ultimo provvederà all'adozione dei provvedimenti necessari a carico dell'attività produttiva interessata.

Si precisa che la Polizia Locale e/o altri Organi di controllo non potranno dare seguito ad eventuali richieste di intervento che riguardino questioni non riconducibili alle fattispecie sopra richiamate, bensì relative a questioni regolate dal Codice Civile o dai Regolamenti condominiali e, dunque, di natura privatistica.

AVVERTE

che, fatta salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali, l'inottemperanza alle prescrizioni contenute nella presente ordinanza comporterà l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 250,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs n. 267/2001 e, comunque, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

Questo Comune provvederà, inoltre, alla trasmissione di verbale di inottemperanza all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del C.P..

DISPONE

che la presente Ordinanza:

- immediatamente esecutiva, sia pubblicata per n. 10 (dieci) giorni all'Albo Pretorio *on line* del Comune di Giovinazzo;
- sia resa nota a tutta la cittadinanza tramite avvisi pubblici, nonché pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Giovinazzo;
- sia trasmessa, per i conseguenti adempimenti di rispettiva competenza:
 - alla Polizia Locale;
 - alla Stazione Carabinieri;
 - all'ARPA Puglia, DAP Bari;
 - all'Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.), Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.) e Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.P.eS.A.L.).

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Puglia, sede di Bari, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro n. 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

4 MAG 2018



Il Sindaco
Tommaso Depalma